(N. 377)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori ANGELILLI, BARBARO, CARELLI, LUSSU, MANCINELLI e PALERMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1954

Rivalutazione delle pensioni di guerra dirette.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 11 aprile 1953, n. 263, nel concedere un inadeguato aumento dell'assegno supplementare ai mutilati di guerra, esclusi i grandi invalidi, rinviò la soluzione del problema della rivalutazione delle pensioni di guerra dirette, come si rileva dall'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Di Giovanni, Salomone e Bergmann e approvato dal Senato della Repubblica il giorno 24 marzo 1953, ordine del giorno che fu accettato dal Governo, il quale si impegnò così a riesaminare la situazione delle pensioni di guerra dirette al fine di apportare ad esse ulteriori adeguati miglioramenti a decorrere dall'esercizio 1954-55.

Il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame ed alla vostra approvazione mira ad attuare tale equa rivalutazione e ad un tempo a ridare, anche secondo i voti dell'Associazione nazionale mutilati di guerra, un assetto logico ed organico alle attuali tabelle di pensione e ai diversi assegni accessori che in questi anni si sono andati accavallando gli uni agli altri e che rendono farraginosa, e a volte difficilmente comprensibile anche ai più esperti della materia, la liquidazione del trattamento complessivo degli invalidi di guerra.

Sotto quest'ultimo profilo il disegno di legge si riporta in gran parte all'antico disegno di legge n. 2222 d'iniziativa dei senatori Bastianetto, Carelli, Oggiano, Palermo presentato al Senato il 12 marzo 1952, che, come è noto, senza essere stato preso in esame per molto tempo, fu definitivamente accantonato allorquando nel febbraio 1953 la maggioranza della Commissione finanze e tesoro prese l'iniziativa di un altro provvedimento.

La legge 11 aprile 1953, n. 263, che ne scaturì, anzichè affrontare e risolvere il delicato problema in modo razionale, come era stato invocato dal Senato durante la discussione della legge 10 agosto 1950, n. 648 (l'unico provvedimento, tra i ventuno emanati dall'inizio del secondo conflitto mondiale, che sia stato ampiamente studiato e discusso), pur ammettendo « che il sistema del trattamento, nelle sue articolazioni di categorie, assegni, indennità ecc. » era assai « discutibile per le

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

sue imperfezioni » ritenne che non fosse quello « il momento per impostare una trattazione di vasto raggio » per « andare incontro alla aspettativa di fondo, cioè all'aspettativa di miglioramento del *quantum* » istituì nuovi assegni accessori che resero, d'altra parte, più caotico il già complicato sistema d'indennizzo aggravando le sperequazioni che in precedenza si lamentavano.

Dovendosi ora, in adesione al voto in data 24 marzo 1953 del Senato, provvedere alla rivalutazione delle pensioni di guerra dirette, i di cui effetti debbono avere decorrenza dal 1° luglio 1954, si è ritenuto di impostare tempestivamente il delicato problema per il più ampio ed obbiettivo esame, risolvendolo su di un piano di semplicità, logicità e di perfetta perequazione.

Con il presente disegno di legge, pertanto, la nuova voce « pensione » assorbe anzitutto gli assegni supplementari, speciale, temporaneo e di contingenza, mentre gli assegni di superinvalidità assorbono le relative aggiunte annue.

È questa un'innovazione vivamente desiderata dai pensionati e che, oltre tutto, faciliterà, e di molto, il funzionamento dei servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra.

Ciò posto, occorre determinare su retti princìpi e con dati sicuri la misura della pensione base, incominciando dalla prima categoria, per passare, poi, alle altre categorie.

I. — Pensioni di prima categoria - Tabella *C*

Per fissare la misura dell'indennizzo che lo Stato deve corrispondere come risarcimento del danno occorre prendere le mosse dal caso dell'invalido inabile a proficuo lavoro al 100 per cento, che appartenga, come grado militare, al primo raggruppamento (truppa e sottufficiali) e che abbia riportato l'invalidità in zona di operazione con reparti combattenti nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Al riguardo è da tener presente che l'attuale legislazione concede ai minorati di guerra:

a) la pensione di guerra vera e propria a risarcimento del danno fisico;

b) il collocamento obbligatorio al lavoro a parziale risarcimento del danno conseguente alla diminuita capacità lavorativa.

Le dette provvidenze che si integrano tra loro, completano il trattamento praticato alla gran massa degli invalidi di guerra, e rispondono al principio fondamentale in materia di risarcimento e liquidazione del danno per cui la giusta reintegrazione dello stato di cose precedente all'evento dannoso deve comprendere tanto il *danno emergente quanto il lucro cessante.*

Per il minorato di guerra il danno emergente è costituito dalla mutilazione o dalla infermità invalidante, il lucro cessante, invece, è rappresentato dalla incapacità assoluta o relativa al lavoro proficuo.

In proposito, però, è da osservare che in effetti soltanto l'invalido dalla seconda all'ottava categoria può godere del predetto duplice trattamento in quanto con la pensione di guerra (risarcimento del danno emergente) ha diritto anche al collocamento obbligatorio al lavoro o quanto meno nei periodi di forzata e involontaria disoccupazione all'assegno d'incollocamento (risarcimento del lucro cessante).

Il pensionato di guerra di prima categoria, invece, nella generalità dei casi, essendo escluso per legge dal collocamento obbligatorio, a causa della perdita di ogni capacità a proficuo lavoro, beneficia soltanto della pensione di guerra.

Un raffronto fra il trattamento dell'invalido di prima categoria, disoccupato, ed un invalido di seconda categoria collocato, pone in netta evidenza le condizioni sfavorevoli in cui si dibatte l'invalido di prima categoria costretto a risolvere il problema dell'esistenza, anche della famiglia, con il solo provento della pensione di guerra.

Sembra quindi che, nel provvedere alla rivalutazione delle pensioni dirette, non si possa prescindere dalle predette considerazioni e che occorra, per dovere di giustizia distributiva, stabilire il trattamento dei pensionati di prima categoria come la risultante delle due voci pensione e lavoro che costituiscono effettivamente il trattamento delle altre categorie.

Quale allora la misura della pensione corrispondente al danno emergente e quale il mon-

tante del lavoro corrispondente al lucro cessante?

Il presente disegno di legge ha fissato la cifra mensile di 25.000 lire sia sotto l'uno che l'altro aspetto, sicchè l'invalido di prima categoria verrebbe a percepire 50.000 lire mensili in confronto delle attuali 33.047 lire mensili.

È da sottolineare, poi, che lo sdoppiamento del trattamento per la prima categoria oltre a rispondere al fondamentale principio di diritto su ricordato ed alla norma di cui all'articolo 38 della Carta costituzionale che prescrive l'obbligo dello Stato al sostentamento dei cittadini impossibilitati al lavoro, oltre a costituire un trattamento complessivo che giustamente si distanzia da quello previsto per le categorie inferiori, offre anche il grande vantaggio di poter graduare, come sarà in appresso chiarito, più razionalmente ed equamente la misura delle pensioni degli invalidi dalla seconda all'ottava categoria protetti dalla legge sul collocamento al lavoro, evitando anche l'eventualità che il cumulo della pensione con l'assegno d'incollocamento, a causa del raddoppio apportato dall'ultima legge 11 aprile 1953, n. 263, possa superare, o quanto meno uguagliare, il trattamento complessivo della prima categoria.

II. — Pensioni dalla seconda all'ottava categoria - Tabella *C*.

La passata legislazione offre al riguardo gli elementi necessari per la determinazione degli assegni dalla seconda all'ottava categoria nella loro giusta misura.

Fin dal 1917, con il decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, i mutilati e invalidi di guerra vennero suddivisi in otto categorie di infermità a seconda della gravità della mutilazione o della invalidità contratta in guerra, e nello stesso tempo fu sancito che, mentre per le infermità ascritte alla prima categoria, la pensione era liquidata nella misura stabilita dall'articolo 100, primo comma, del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 e dalle successive disposizioni, per le infermità ascritte alle altre categorie, dalla seconda all'ottava inclusa, la pensione era ragguagliata rispettivamente all'80, 75, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento della pensione corrispondente all'infermità di prima categoria.

Si venne così a stabilire la misura della pensione dalla seconda all'ottava categoria in base ad un giusto criterio di gradualità.

Le successive disposizioni di legge si allontanarono, purtroppo, da tale criterio fino al punto da sconvolgerlo completamente con la legge n. 648, la quale — concedendo assegni supplementari di ammontare non proporzionato alla effettiva diminuzione di capacità lavorativa — ha in realtà posto nel nulla il principio informatore dell'indennizzo corrispondente al danno riportato.

Ora è evidente che non può aversi perequazione delle pensioni di guerra se non si ritorna al vecchio principio su esposto; ogni altra soluzione non risolverebbe il problema con equità e giustizia.

Attenendosi a tale principio il disegno di legge in esame ha ricavato la giusta misura delle relative pensioni dalla seconda all'ottava categoria rapportando la sola voce della pensione base di prima categoria (25.000 lire mensili) alle percentuali della diminuita capacità lavorativa dell'invalido.

III. — Pensione per i vari gruppi di grado militare.

Occorre ora stabilire la misura della pensione dovuta agli altri tre raggruppamenti dei gradi previsti dall'attuale legislazione.

Già l'XI Congresso nazionale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, tenutosi a Venezia il 20 ottobre 1946, nello studio del sistema dell'indennizzo di guerra, ritenne che fosse errore presumere dal grado militare, occasionalmente rivestito, la posizione sociale e l'abilità professionale del cittadino chiamato alle armi per la guerra, e pertanto chiese che fosse posto fine alla grave ingiustizia per cui, a causa della influenza del grado militare, cittadini aventi riportato identiche mutilazioni liquidavano somme assai diverse o, peggio ancora, cittadini con invalidità di poco conto, liquidavano somme assai maggiori di mutilati molto più gravi.

Si chiese, pertanto, che elemento fondamentale del sistema di indennizzo fosse la meno-

mazione dell'integrità fisica rapportata ad una media di capacità di guadagno, in modo che la gravità del male fosse prevalente sul grado militare da valutarsi soltanto per una quota di integrazione della pensione base.

A tale fine si propose di suddividere tutti i militari in quattro gruppi (militari di truppa e sottufficiali, ufficiali inferiori, ufficiali superiori e ufficiali generali) e, partendo dalla pensione base del primo gruppo fissata in cifra equa, concedere una sia pur modesta integrazione agli altri gruppi.

La legge 10 agosto 1950, n. 648, accettò il primo voto, quello della suddivisione degli invalidi di gruppo di gradi, ma non potè applicare il secondo in quanto, non avendo, per deficienza di fondi, potuto provvedere a perequare le pensioni dalla seconda all'ottava categoria in rapporto alla pensione di prima categoria, si limitò a concedere la pensione delle vecchie tabelle sul grado militare di ogni gruppo.

L'occasione della perequazione delle pensioni dà ora il mezzo di completare ciò che fu parzialmente fatto dalla legge n. 648.

Nella preparazione delle tabelle *C* e *D* annesse al presente disegno di legge, ad evitare un eccessivo appiattimento fra i diversi raggruppamenti, si è provveduto ad incrementare del 15 per cento le pensioni del gruppo sottufficiali e truppa per fissare l'ammontare delle pensioni del gruppo ufficiali inferiori, e si è poi aumentato del 10 per cento le pensioni del secondo e terzo gruppo per ottenere quelle del terzo e quarto gruppo.

Questo aumento, limitato alla pensione base e all'assegno di cumulo, di cui diremo più avanti, potrà se non soddisfare materialmente la categoria degli ufficiali, quanto meno appagarla moralmente.

IV. — Tabella *D*.

Determinata la misura della pensione di guerra dalla prima all'ottava categoria per mutilazioni o invalidità riportate o contratte con reparti combattenti nelle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 26 della legge ultima, cioè nei casi in cui è applicabile la tabella *C* più favorevole, resta da provvedere ai casi, in cui la mutilazione o la invalidità è dovuta a fatti ed occasioni avvenuti durante la guerra, nelle circostanze previste dall'ultimo comma del citato articolo 26.

Tale distinzione, introdotta dal regio-decreto 12 luglio 1923, n. 1491, fu dettata soprattutto da una esigenza morale al fine di distinguere, nel trattamento di pensione, gli autentici combattenti minorati di guerra dagli altri che contrassero invalidità in circostanze diverse, anche se dipendenti da fatti di guerra.

Per quanto riguarda la differenziazione nel trattamento economico è da riconoscere che la legislazione passata, non avendo applicata mai una costante di diminuzione per tutti i casi, determinò nei pensionati della tabella *D* un'assurda sperequazione, sicchè, mentre per il militare di truppa di prima categoria, ad esempio, si applicava una riduzione del 20 per cento sul trattamento del pari grado della tabella *C*, tale diminuzione scendeva all'8 per cento per il capitano, al 6 per cento per il colonnello, fino ad annullarsi per i gradi degli ufficiali generali. E così pure la predetta diminuzione del 20 per cento per la prima categoria, per il soldato si riduceva al 10 per cento, per il pari grado all'8ª categoria.

Le successive modifiche delle tabelle *C* e *D* apportate dopo il regio-decreto 12 luglio 1923, n. 1491, aggravarono maggiormente la lamentata sperequazione che occorre eliminare.

Conseguentemente si propone che nella rivalutazione di tutte le pensioni di guerra, per gli iscritti alla tabella *D*, venga applicata la percentuale costante di diminuzione del 10 per cento, salvo gli eventuali insignificanti arrotondamenti consigliati per semplicità di conteggio.

Bene inteso, tale differenziazione di trattamento è proposta soltanto per la pensione di guerra vera e propria, lasciando, come stabilito nella legge 10 agosto 1950, n. 648, uguali gli assegni accessori per le due tabelle *C* e *D*, assegni concessi per particolari necessità di assistenza e di cura indiscutibilmente uguali per le due categorie di invalidi, mentre per lungo tempo per gli ascritti alla tabella *D* detti assegni furono ridotti e solo col decreto-legge 9 marzo 1948, n. 257, venne finalmente affermato il principio della parità di trattamento

degli invalidi delle due tabelle per quanto si riferisce agli assegni accessori.

Le nuove tabelle *C* e *D*, di cui all'articolo 1, annesse al presente disegno di legge fissano la nuova misura delle pensioni di guerra dalla prima all'ottava categoria per i vari raggruppamenti dei gradi militari, mentre l'articolo 2 istituisce, per quanto si è detto innanzi, l'assegno complementare di 25.000 lire a favore dei pensionti di prima categoria con o senza assegni di superinvalidità.

V. — TRATTAMENTO DEI GRANDI INVALIDI.

I grandi invalidi e cioè gli ascritti alla tabella *E* della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono in tutto circa 35.000.

Dall'esame delle mutilazioni e delle invalidità comprese in detta tabella, appare sì evidente la gravità delle condizioni fisiche degli interessati che effettivamente qualunque provvidenza a loro favore non potrebbe apparire esagerata.

L'articolo 3 del presente disegno di legge, oltre a conglobare in un'unica voce per desiderio di semplicità, l'ammontare dell'attuale assegno di superinvalidità e quello delle due aggiunte annue previste dalle disposizioni in vigore, ha ritoccato la misura complessiva di tali assegni per le prime lettere, le più gravi, della tabella *E*, al fine di una necessaria perequazione con gli assegni di superinvalidità delle ultime lettere che già si avvantaggiarono rispetto alle prime a seguito delle provvidenze della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Nella nuova misura dell'assegno di superinvalidità spettante agli ascritti alla lettera *B* della citata tabella *E*, si è tenuto conto dell'aumento di 40.000 lire annue previste da un disegno di legge governativo già presentato all'esame e all'approvazione del Parlamento.

VI. — ASSEGNI ACCESSORI.

a) *Assegni di cumulo.*

È sembrato necessario ritoccare l'attuale tabella *F* concernente gli assegni di cumulo, per meglio adeguarli alle evidenti maggiori esigenze degli interessati.

Tali assegni sono, infatti, concessi quando ad una invalidità di prima categoria, se ne aggiungono altre. È evidente la singolare gravità di tali casi; per rendersene conto, occorre considerare che, qualsiasi infermità cumulata con un'altra di prima categoria produce i suoi dannosi effetti in misura maggiore di quella che essa comporta, se considerata da sola, per cui ai fini dell'indennizzo appare assolutamente ingiusto concedere un assegno di cumulo pari solo ad una piccola frazione dell'assegno cui avrebbe diritto la seconda infermità.

In condizioni floride di bilancio sarebbe doveroso da parte dello Stato applicare in tali disgraziati casi, invero molto rari, criteri di vera e larga liberalità; ma anche nelle condizioni odierne occorre migliorare l'attuale trattamento di cumulo, sia pure in misura non completamente adeguata al complesso delle infermità.

Gli attuali assegni di cumulo sono commisurati indistintamente ad un quinto della pensione del gruppo sottufficiali e truppa stabilita per ciascuna categoria che dà diritto all'assegno stesso, mentre a criteri più larghi sono ispirate le cifre riguardanti gli assegni di cumulo di più superinvalidità.

Seguendo parzialmente lo stesso principio con la nuova tabella proposta all'articolo 1 del presente disegno di legge in luogo della corrispondente tabella della legge 10 agosto 1950, n. 648, i nuovi assegni sono commisurati ad un terzo anzichè ad un quinto della pensione stabilita per la categoria cui si riferisce il cumulo avendo, però, riguardo anche al grado militare rivestito dall'invalido.

Anche per il cumulo di più superinvalidità si è ritenuto doveroso migliorare il trattamento previsto dalla vigente legge.

b) *Indennità mensile per l'accompagnatore.*

Come è noto, tale indennità è attualmente concessa, sia pure in misura diversa, a tutti i grandi invalidi ascritti alla tabella *E*, ma occorre riconoscere che, mentre l'accompagnatore risponde ad una necessità assoluta e continua per i grandi invalidi delle prime tre lettere (per lo più ciechi di ambo gli occhi e inoltre amputati) per gli altri grandi invalidi

la detta indennità è concessa per speciali esigenze collegate alla natura delle relative infermità e per coprire la spesa per un accompagnatore che saltuariamente, o per alcune ore giornaliere, è effettivamente al servizio del grande invalido.

Si è ritenuto quindi opportuno rivedere l'attuale misura di detta indennità avuto riguardo alle effettive spese sopportate dagli interessati, aumentando l'indennità stessa di lire 10.000, 8.000 e 7.000 mensili rispettivamente per i grandi invalidi delle lettere *A*, *A-bis* e *B* e di 2.000 lire mensili per gli ascritti alla lettera *E* per distanziarla da quella spettante ai grandi invalidi delle seguenti lettere.

Per ragioni di equità è stato esteso il diritto all'indennità per l'accompagnatore anche ai dementi della lettera *B*, punto 2, primo comma, della tabella *E*, non ravvedendosi la ragione dell'esclusione di tali invalidi dal beneficio dopo che l'articolo 5 della legge 11 aprile 1953, n. 263, ha permesso di conservare tale diritto agli altri grandi invalidi allorquando sono ricoverati in luogo di cura. A ciò provvede l'articolo 4 del disegno di legge.

c) *Assegno di previdenza.*

La citata legge n. 263, allo scopo di sovvenire alle necessità impellenti degli invalidi dalla seconda all'ottava categoria disoccupati, ha raddoppiato l'assegno d'incollocamento di cui al secondo comma dell'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, portandolo a 12.000 lire mensili e trascurando del tutto l'assegno di previdenza di cui all'articolo 41 della stessa legge.

Al riguardo è da osservarsi che i due assegni hanno finalità analoghe e non si vede pertanto come possa giustificarsi un loro diverso ammontare; infatti l'assegno di incollocamento è concesso all'invalido disoccupato sino al sessantesimo anno di età, mentre l'assegno di previdenza soccorre l'invalido che, escluso per età o per malattia dal collocamento, si trovi *anche in condizioni di bisogno*; sicchè appare davvero iniquo che l'invalido vecchio, e per di più in condizioni di grande disagio, venga a percepire meno dell'invalido più giovane che si trova in identiche condizioni di disoccupazione ma che può anche non essere in istato di vero bisogno.

Con l'articolo 5 si provvede quindi al raddoppio dell'attuale assegno di previdenza e oltre a dare nuovi orientamenti per la valutazione dello stato di bisogno dell'invalido abolendosi il limite delle 240.000 lire di reddito voluto dalla legge n. 648, rivelatosi ormai inadeguato in relazione all'aumentato costo della vita, è stato ripristinato il diritto al godimento parziale del beneficio nei casi di minor bisogno, diritto che per mera dimenticanza era stato omesso nella legge n. 648.

d) *Aumento d'integrazione per i figli degli invalidi di prima categoria.*

Per ovvie ragioni si omette di dimostrare l'assoluta insufficienza delle 3.000 lire annue, previste dall'articolo 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per ogni figlio minorenne dell'invalido di prima categoria, e pertanto pienamente giustificato appare l'aumento che con l'articolo 6, primo comma, del presente disegno di legge si stabilisce.

Al secondo comma dello stesso articolo si istituisce invece l'aumento anche per la moglie dell'invalido, quando non esplichi un'attività lavorativa.

Tali assegni avrebbero in definitiva la funzione degli assegni familiari previsti per tutti i lavoratori in genere e trovano, quindi, una piena giustificazione per gli invalidi di prima categoria che, per essere impossibilitati al cento per cento al lavoro proficuo a causa della mutilazione o invalidità riportata in guerra al servizio della collettività, sono da considerarsi al servizio dello Stato.

e) *Tredicesima mensilità per gli invalidi di prima categoria.*

Per quanto una proposta di legge d'iniziativa parlamentare, recentemente presentata alla Camera dei deputati, abbia previsto, a cominciare dal 1953 la corresponsione della tredicesima mensilità comprensiva di tutti i relativi assegni accessori, agli invalidi di prima categoria in analogia a quanto una recente legge ha disposto per tutti i pensionati dello Stato, tuttavia con l'articolo 7 del presente

disegno, ad ogni buon fine, si provvede ad eliminare ogni eventuale sperequazione o incertezza.

VII. — Ricovero dell'invalido in casa di cura.

La legge 10 agosto 1950, n. 648, all'articolo 32 dispone che, quando l'invalido fruisca di cura ospedaliera o di ricovero a spese dell'Opera nazionale invalidi di guerra, gli assegni di cui agli articoli 28, primo comma, 29, 30 e 31, e cioè gli assegni di superinvalidità, supplementare, di cura e di cumulo, sono sottoposti a ritenuta non superiore al quarto degli assegni stessi in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese che l'Opera nazionale o l'Amministrazione competente deve sostenere presso i singoli istituti di ricovero e alle condizioni di famiglia del ricoverato.

In proposito è da osservarsi: la ritenuta in caso di ricovero per cura, sia pure contenuta dalla misura massima di un quarto degli assegni accessori, appare non giustificata, poichè non è assolutamente giusto che l'invalido divenuto tale per la difesa degli interessi della collettività, debba essere obbligato a partecipare alle spese di cura della sua invalidità in caso di ricovero. Lo Stato, o per esso l'Opera nazionale invalidi di guerra, deve assumere l'intero carico di tale cura, lasciando integro il trattamento di pensione che in definitiva rappresenta il risarcimento del danno ricevuto.

A ciò provvede la disposizione dell'articolo 8 del presente disegno di legge che estende il beneficio stesso anche ai dementi ricoverati in manicomi o in cliniche pschiatriche.

VIII. — Trattamento temporaneo per le vedove e la prole dei pensionati di I categoria.

Ad una dolorosa constatazione è ispirata la provvidenza prevista dall'articolo 9.

Le famiglie dirette dei pensionati di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, passano repentinamente da uno stato economico relativamente sereno in uno stato di desolante disagio quando l'invalido viene a morte.

L'esperienza insegna che nella maggioranza dei casi la miseria assume carattere di vera drammaticità.

Con l'accorgimento proposto le famiglie continuerebbero invece a percepire per la durata di un anno la pensione goduta in vita dal dante causa con esclusione dell'assegno complementare o di superinvalidità ed avrebbero quindi la possibilità di provvedere con una certa calma alle nuove esigenze createsi.

La suddetta provvidenza sarebbe concessa per un certo aspetto sotto il profilo del cosiddetto trattamento « presenza alla bandiera » per i caduti sul campo.

IX. — Disposizioni generali e transitorie.

L'articolo 10 concerne le disposizioni generali per l'applicazione dei nuovi benefici che, giusta impegno del Governo, debbono avere decorrenza dal prossimo luglio 1954.

E così agli aumenti previsti sarà provveduto, quando è possibile, d'ufficio mentre negli altri casi il relativo beneficio dovrà essere chiesto con domanda degli interessati entro un anno dalla pubblicazione della legge, trascorso il quale il godimento decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Si fanno inoltre salvi i diritti acquisiti negli eventuali casi in cui tali diritti siano più favorevoli per gl'interessati delle nuove provvidenze.

Con l'articolo 11, infine, si ripara ad una evidente sperequazione effettuata dall'ultima legge 11 aprile 1953, n. 263, con l'esclusione dei grandi invalidi dal modesto aumento dell'assegno supplementare apportato ai pensionati di prima categoria soltanto.

La norma risponde ad un criterio di giustizia perequativa, non potendosi non considerare il grande invalido pensionato di prima categora e pertanto provvede con carattere transitorio ad eliminare la deficienza della legge concedendo detto aumento dal 1° luglio 1953 sino alla decorrenza dei nuovi e maggiori benefici previsti dal disegno di legge in esame.

* * *

Oltre alla rivalutazione delle pensioni di guerra dirette, la cui richiesta si ispira ad un senso di equità non disgiunto da una doverosa comprensione delle attuali condizioni di bilancio dello Stato, il presente disegno di legge offre anche il vantaggio di dare finalmente un assetto organico e logico all'attuale confuso sistema d'indennizzo, eliminando le numerose sperequazioni che oggi si devono lamentare per le diverse categorie dei pensionati; circa 400.000 invalidi di guerra beneficiano delle nuove provvidenze.

Il maggior onere per l'Erario, in base ai più precisi dati statistici, ammonterebbe a circa 50 miliardi e potrà essere coperto nel modo precisato all'articolo 12 del disegno di legge.

Il detto onere può sembrare notevole, ma il tributo di sangue e di sacrificio veramente imponente sopportato dai cittadini al servizio della Patria rende doveroso risolvere una buona volta con giustizia questo problema aderendo senza altri indugi alle richieste di rivalutazione delle pensioni di guerra da tempo avanzate dai mutilati e invalidi di guerra.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le tabelle *C*, *D*, *F*, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, sono sostituite, rispettivamente, dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge, firmate dal Ministro per il tesoro.

Sono soppressi i seguenti assegni per le predette tabelle *C* e *D*:

a) l'assegno speciale temporaneo di cui al decreto legislativo 29 dicembre 1946, n. 576;

b) l'indennità di contingenza istituita con decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 229;

c) l'assegno supplementare di cui all'articolo 29 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni.

Art. 2.

Per gl'invalidi della prima categoria con o senza assegni di superinvalidità è istituito l'assegno complementare, non riversibile, in misura fissa di lire 300.000 annue.

Art. 3.

Gli assegni di superinvalidità di cui alla tabella *E* della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono complessivamente stabiliti nelle seguenti misure che assorbono le aggiunte annue di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257 e della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Lettera	*A*	annue L.	648.000
»	*A-bis*	» »	552.000
»	*B*	» »	451.400
»	*C*	» »	304.800
»	*D*	» »	264.000
»	*E*	» »	224.600
»	*F*	» »	181.000
»	*G*	» »	167.400

Art. 4.

L'articolo 45 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e l'articolo 5 della legge 11 aprile 1953, n. 263, sono così modificati:

« Agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella *E* della legge 10 agosto 1950, n. 648, è accordata una indennità mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nella seguente misura:

Lettera	*A*	L.	40.000
»	*A-bis*	»	35.000
»	*B*	»	31.000
»	*C*	»	22.000
»	*D*	»	20.000
»	*E*	»	17.000
»	*F*	»	15.000
»	*G*	»	12.000

Le dette indennità sono ridotte come segue per i grandi invalidi residenti in Comuni inferiori ai 100.000 abitanti:

Lettera	*A*	L.	37.000
»	*A-bis*	»	32.000
»	*B*	»	28.000
»	*C*	»	19.000
»	*D*	»	17.000
»	*E*	»	14.000
»	*F*	»	12.000
»	*G*	»	9.000

È data facoltà al grande invalido della scelta tra l'accompagnatore militare e la indennità di accompagnamento.

L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ricoverati in ospedale o in altri luoghi di cura ».

Art. 5.

L'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione od assegno rinnovabile della seconda, terza e quarta categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla quinta all'ottava, quando abbiano compiuto rispettivamente il cinquantacinquesimo od il sessantesimo anno di età è concesso un assegno di previdenza non riversibile nè sequestrabile di annue lire 144.000, quando i loro mezzi di sussistenza, esclusi gli assegni di guerra, siano tali da non soddisfare agli ordinari bisogni in rapporto alle esigenze della vita, avendo equo riguardo alle circostanze di età e di salute degli interessati ed alle persone di famiglia viventi a loro carico.

L'assegno può essere congruamente ridotto fino alla metà nei casi di minor bisogno.

Per gli invalidi dalla seconda all'ottava categoria si prescinde dai suddetti limiti di età quando trattasi di mutilati od invalidi riconosciuti, in sede di visita collegiale, inabili a qualsiasi proficuo lavoro per altre infermità, che per se stesse o congiuntamente a quelle di guerra risultino ascrivibili alla prima categoria della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Nei casi di inabilità temporanea ad ogni proficuo lavoro l'assegno è concesso temporaneamente, e per il periodo corrispondente ».

Art. 6.

L'aumento annuo, a titolo d'integrazione, previsto dall'articolo 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è elevato a lire 36.000 annue per ciascuno dei figli dell'invalido provvisto di pensione o assegno di prima categoria.

Tale aumento spetta anche per la moglie, che non esplichi attività lavorativa, ed è fissato nella misura di lire 48.000 annue.

Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« A favore degli invalidi di prima categoria che non svolgono comunque una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, è concessa una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento complessivo della pensione in godimento compresi i relativi assegni accessori. Tale indennità è liquidata con le norme stabilite dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 37, ed è corrisposta, in unica soluzione, nel mese di dicembre di ogni anno ».

Art. 8.

L'articolo 32 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« La cura ospedaliera ed il ricovero dell'invalido per mezzo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, o di altre Amministrazioni, sono gratuiti e nessuna ritenuta per la cura ed il ricovero suindicati va praticata agli assegni di cui l'invalido stesso fruisce.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli invalidi di guerra dementi ricoverati nei manicomi o luoghi di cura sanitari ».

Art. 9.

Il trattamento di pensione per le vedove e i figli di cui agli articoli 55, 62 e 63 della legge 10 agosto 1950, n. 648, quando trattasi di mutilato o invalido di prima categoria con o senza assegno di superinvalidità, venuto a morte in conseguenza della mutilazione che dette origine alla pensione diretta, è concesso per la durata di un anno nella misura della sola pensione di prima categoria oltre gli aumenti previsti dal precedente articolo 6.

Dopo il predetto termine di un anno, la pensione riprende la misura tabellare di cui alle tabelle *G*, *H*, *I*, *L*, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni.

Art. 10.

Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i casi avvenuti dal 29 settembre 1911 in poi, ma il godimento dei nuovi e maggiori benefici che esse accordano, decorre dal 1° luglio 1954.

Agli aumenti stabiliti dalla presente legge nei confronti delle pensioni ed assegni già concessi per eguale titolo dalle leggi precedenti viene provveduto d'ufficio.

Ogni altro beneficio previsto dalla legge stessa deve essere richiesto con domanda in carta libera, al Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — entro il termine perentorio di due anni dalla pubblicazione della presente legge. Trascorso tale termine il relativo godimento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

È conservato il diritto alla pensione ed agli assegni a termine della legislazione anteriore quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima dell'entrata in vigore della presente legge e sia più favorevole.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

Per i titolari di pensione di guerra di prima categoria, cui spetta un assegno di superinvalidità, l'assegno supplementare di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è elevato, con effetto dal 1° luglio 1953 rispettivamente ad annue lire 145.280 per le lettere *A*, *A-bis* e *B*; a lire 139.280 per le lettere *C*, *D* ed *E*; ed a lire 133.280 per le lettere *F*, *G* della tabella *E* della citata legge.

La norma di cui al precedente comma ha carattere transitorio sino alla decorrenza dei nuovi e maggiori benefici previsti dalla presente legge.

Art. 12.

La copertura della spesa sarà effettuata mediante riduzione del corrispondente importo già stanziato sul capitolo 516 del bilancio di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.

AMMONTARI ANNUI DALLA 1ª ALL' 8ª CATEGORIA

GRADI MILITARI	CATEGORIE							
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª
TABELLA *C*								
1° Sottufficiali e truppa	300.000	240.000	210.000	195.000	180.000	150.000	120.000	90.000
2° Ufficiali inferiori	345.000	276.000	241.500	224.250	207.000	172.500	138.000	103.500
3° Ufficiali superiori	379.500	303.600	265.650	246.675	227.700	200.750	151.800	113.850
4° Ufficiali generali	417.450	333.960	292.215	271.342	250.470	220.825	166.980	125.235
TABELLA *D*								
1° Sottufficiali e truppa	270.000	216.000	189.000	175.500	162.000	135.000	108.000	81.000
2° Ufficiali inferiori	310.500	248.400	217.350	201.725	186.300	155.250	124.200	93.150
3° Ufficiali superiori	341.550	273.240	239.085	222.008	204.930	180.675	136.620	102.465
4° Ufficiali generali	375.705	300.564	262.994	244.208	224.623	198.743	150.282	112.712

TABELLA *F*

	Gruppo sottufficiali e truppa	Gruppo ufficiali inferiori	Gurppo ufficiali superiori	Gruppo ufficiali generali
Per due superinvalidità delle lettere *A*, *A-bis* e *B*	360.000	414.000	455.400	500.940
Per due superinvalidità di cui una nelle lettere *A* e *A-bis* e l'altra nella lettera *C*, *D*, *E*	300.000	345.000	379.000	416.900
Per due superinvalidità di cui una nella lettera *B* e l'altra nella lettera *C*, *D*, *E*	240.000	276.000	303.600	333.960
Per due altre superinvalidità contemplate dalla tabella *E* . .	180.000	207.000	227.700	250.470
Per una seconda infermità contemplata nella				
1ª categoria	100.000	115.000	126.500	139.150
2ª »	80.000	92.000	101.200	111.320
3ª »	70.000	80.500	88.550	97.405
4ª »	65.000	74.750	82.225	90.447
5ª »	60.000	69.000	75.900	83.490
6ª »	50.000	57.500	63.250	69.575
7ª »	40.000	46.000	50.600	55.660
8ª »	30.000	34.500	37.950	41.745